

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

FISCALE

- Legge di bilancio 2020. Molte le misure che interessano le imprese agricole.
- Decreto fiscale: garanzie Ismea per lo sviluppo di tecnologie innovative e stretta sulle compensazioni.
- Vendita prodotti alcolici. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale.
- Vendite al dettaglio. Scontrino telematico dal 1° gennaio 2020. Esonerati i produttori agricoli in regime speciale Iva.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Bandi PSR 2020: Apertura a gennaio delle misure di sostegno agli investimenti. Previsto anche il prolungamento di un anno degli impegni agroambientali.
- Domanda Unica 2019: pagamento saldi.
- Agricoltura biologica: scadenza del Pap il 31 gennaio 2020.
- Florovivaismo: dal 14 dicembre 2019 nuove regole per la salute delle piante.
- Allevamenti: registrazione "automatica" in BDN delle movimentazioni.
- Pac 2020: programmare le semine con attenzione al greening.
- Aiuti Pac e Condizionalità. Le regole da rispettare per non perdere gli aiuti comunitari.

Legge di bilancio 2020

Molte le misure che interessano le imprese agricole

1

Come ogni anno il Parlamento negli ultimi giorni del 2019 ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio per il 2020 che, come sappiamo, contiene entrate fiscali e spese dello Stato, nonché varie misure di sostegno all'economia e agli investimenti. Il pacchetto di misure che riguardano l'agricoltura è ampio; quanto efficaci siano gli interventi previsti è però da vedere.



Nei vari passaggi parlamentari il disegno di legge di bilancio ha mantenuto l'impostazione originale sulle questioni principali, come la sterilizzazione dell'Iva e il taglio del cuneo fiscale, al quale sono state destinate risorse molto limitate. Altre misure di una certa rilevanza per le nostre imprese sono state aggiunte principalmente nella discussione avvenuta in Senato. Riepiloghiamo quindi di seguito i principali capitoli della legge di bilancio che maggiormente interessano il settore agricolo.

Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole - Il comma 123 istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole. La disposizione si applica: alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR); ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, a definire le modalità attuative delle risorse del Fondo.

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

- Il comma 183 estende al 2020 l'esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi

redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Reddito d'impresa dei florovivaisti per attività commerciale - Il comma 225, inserito dal Senato, introduce il comma 3-bis nell'articolo 56-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 917/1986), che disciplina le modalità di calcolo del reddito di impresa con riferimento ad alcune specifiche attività agricole. Con la modifica in esame si prevede che, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 c. c) florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il relativo reddito è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività fissato nella misura del cinque per cento.

Cimice asiatica: sostegno alle imprese colpite - I commi 501 e 502 prevedono che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, il quale - a tal fine - viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le Regioni sul cui territorio si è verificato

l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

Coltivatori diretti e IAP: esonero versamenti Inps per i nuovi iscritti - Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La disposizione si applica nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Imprenditoria femminile: mutui a tasso zero - I commi 504-506 prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Nello stato di previsione del MIPAAF è istituito a tal fine un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definirà i criteri e le modalità per la concessione dei mutui.

Filiere agricole e promozione made in Italy - Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole per un totale di 29,5 milioni di euro. Il comma 508 ridefinisce l'ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.

Oleoturismo al pari dell'enoturismo - I commi 513 e 514 estendono, dal 1° gennaio 2020, alle attività di "oleoturismo" - che vengono contestualmente definite - le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all'attività di enoturismo. La disciplina richiamata prevede, in particolare, l'estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condi-

zioni, di un regime forfettario dell'IVA. Le attività di "oleoturismo", in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Sviluppo dell'innovazione in agricoltura - Il comma 520, inserito dal Senato, concede alle imprese agricole, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, un contributo a fondo



perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'erogazione dei contributi nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per il 2020, previsto dal comma 521.

Fondo per l'agricoltura biologica - Il comma 522 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 mln di euro per il 2020 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.

Proroga incentivi biogas realizzati prima del 2007 - Il comma 524 concede il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia. Sono poste le seguenti condizioni: la produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001; obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici; riconvertano la loro produzione giornaliera secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011. Assunto anche l'impegno politico a dare continuità ai nuovi impianti fino a 300 kw.



Decreto fiscale: garanzie Ismea per lo sviluppo di tecnologie innovative e stretta sulle compensazioni

Con voto di fiducia del Senato è stato approvato con modificazioni il decreto 124/2019, denominato anche decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020. Confagricoltura è intervenuta nell'iter parlamentare per modificare l'art. 4, relativo ai contratti di appalto, ottenendone una sostanziale semplificazione applicativa e, soprattutto, l'esclusione dall'applicabilità della nuova norma agli appalti di valore inferiore a 200 mila euro e le imprese che risultano in attività da almeno tre anni. Così sono stati alleggeriti gli oneri per i committenti rispetto a quanto previsto nel decreto iniziale, mettendo al riparo l'agricoltura da una misura che obbliga i committenti di appalti e contratti a vigilare sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte di appaltatori e subappaltatori e che avrebbe appesantito le imprese agricole con adempimenti burocratici.

In sede di conversione è stato modificato anche l'art. 41 sulle garanzie ISMEA a titolo gratuito per le imprese agricole che investono per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. Nell'articolo è stata prevista la

possibilità di utilizzare le garanzie anche per contrastare e prevenire i danni da fauna selvatica.

È stata poi prevista la modifica del calendario fiscale, con le nuove scadenze per la presentazione del modello 730 che dal 23 luglio passerà al 30 settembre, e le novità riguarderanno anche i termini per i rimborsi fiscali, che potranno essere erogati da ottobre; l'invio dell'esterometro; stretta all'uso dei crediti fiscali in compensazione da parte dei titolari di partita IVA; sono state introdotte norme specifiche con l'obiettivo di prevenire la manifestazione di fenomeni di frode fiscale con riferimento alle accise sui carburanti; sono state previste modifiche di alcuni aspetti relativi alla fattura elettronica; viene concesso più tempo ai commercianti per l'adeguamento alla lotteria degli scontrini, il cui avvio è prorogato al 1° luglio 2020; dal 2020 saranno introdotti nuovi limiti all'uso del contante, che passerà prima a 2.000 euro, e poi a 1.000 euro dal 2022; è stata inoltre cancellata la multa per i titolari di partita IVA senza POS. Approfondimenti delle norme verranno pubblicati tramite le news settimanali che le associazioni provinciali di Confagricoltura trasmettono ai soci.

Vendita prodotti alcolici Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale

3

L'articolo 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotta, l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, ripristinando quanto era stato oggetto di abrogazione con l'articolo 1, comma 178, della legge n. 124/2017. In particolare, tale ultima disposizione aveva previsto l'esclusione dall'obbligo suddetto: degli esercizi pubblici; degli esercizi di intrattenimento pubblico; degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'Agenzia delle Dogane che, con la direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha chiarito che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, periodo in cui l'operatività dell'obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del vincolo. Tali esercenti, tra cui rientrano gli agriturismi e i produttori agricoli che producono vino, birra, grappa, dovevano presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici compilando l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Gli operatori che hanno avviato l'attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. E', tuttavia, necessario dare tempestiva comunicazione al competente ufficio delle dogane di intervenute variazioni, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano intervenute modifiche nella titolarità dell'esercizio di vendita.

Si evidenzia, infine, che per le attività di vendita avviate dal 30

giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per l'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all'Agenzia delle Dogane. Da ultimo si fa presente, che la direttiva n. 131411/RU/2019, in commento, chiarisce che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

L'Agenzia delle Dogane da noi contattata in merito alla questione in oggetto, ha riferito della prossima emanazione di una nota di chiarimento resa necessaria a seguito dei numerosi quesiti posti all'Agenzia stessa. Si anticipa che con la nota citata si chiarirà che gli unici soggetti esclusi sono i piccoli produttori di vino così come definiti dall'art. 37 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), in riferimento al quale sono piccoli produttori "I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola".

Per procedere alla richiesta della licenza oppure per variare i dati indicati su una licenza già rilasciata occorre consultare il sito www.agenziadogane.it.

Gli uffici delle associazioni provinciali Confagricoltura sono disponibili per eventuali chiarimenti.

Vendite al dettaglio

Scontrino telematico dal 1° gennaio 2020.

Esonerati i produttori agricoli in regime speciale Iva

Dal 1° gennaio 2020 si devono osservare le nuove regole per la certificazione delle cessioni effettuate verso consumatori finali, per cui scontrini o ricevute fiscali cartacei sono sostituiti dallo scontrino telematico, che impone la memorizzazione elettronica dei dati e la loro trasmissione giornaliera in modalità telematica all'Agenzia delle entrate. Queste regole sono già in vigore dal 1° luglio scorso per coloro che hanno un volume di affari superiore a 400.000 euro. Fino allo scorso anno le imprese agricole che effettuavano la vendita al dettaglio dei propri prodotti dovevano registrare gli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi. Se l'impresa agricola applicava il regime speciale Iva agricolo non c'era l'obbligo di certificare al

cliente il corrispettivo incassato, mentre le imprese che applicavano il regime normale Iva dovevano rilasciare scontrino oppure ricevuta fiscale, ovvero la fattura quando richiesta dal cliente. Dal 1° gennaio 2020, mentre non cambia nulla per gli agricoltori in regime speciale Iva, coloro che applicano il regime normale Iva avranno l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi incassati. Al cliente andrà rilasciato un documento commerciale, cartaceo oppure trasmesso con modalità elettroniche, che non ha validità ai fini fiscali, ma servirà per eventuali resi, garanzie ecc. oppure valido fiscalmente per l'eventuale deduzione della spesa da parte dell'acquirente se integrato con il codice fiscale.

Bandi PSR 2020: Apertura a gennaio delle misure di sostegno agli investimenti. Previsto anche il prolungamento di un anno degli impegni agroambientali

4



Approvati in via definitiva i bandi del Programma di Sviluppo Rurale che prevedono interventi per quasi 92 milioni di euro. Dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto, che dovrebbe avvenire nei primi giorni del mese di gennaio, sarà possibile inoltrare le relative domande di aiuto. Si sottolinea qui l'apertura degli interventi di sostegno agli investimenti aziendali, compresi gli

investimenti irrigui, all'insediamento dei giovani, alla diversificazione (agriturismo, fattorie sociali e didattiche). Riproponiamo di seguito l'elenco degli interventi che verranno attivati, con le risorse disponibili e i giorni di apertura del bando dalla data di pubblicazione nel BUR.

- **1.1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze**

Risorse a bando: 3,8 milioni di euro

Presentazione domande: 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **1.2.1 - Azioni di informazione e di dimostrazione**

Risorse a bando: 1,2 milioni di euro

Presentazione domande: 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **3.2.1 - Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

Risorse a bando: 6,2 milioni di euro

Presentazione domande: 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola**

Risorse a bando: 22 milioni di euro

Presentazione domande: 105 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola - Pacchetto Giovani**

Risorse a bando: 19 milioni di euro

Presentazione domande: 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola: Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica**

Risorse a bando: 13,5 milioni di euro

Presentazione domande: 105 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori**

Risorse a bando: 14 milioni di euro

Presentazione domande: 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole**

Risorse a bando: 9,5 milioni di euro

Presentazione domande: 105 giorni dalla pubblicazione nel BUR

- **6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole - PG**

Risorse a bando: 1,5 milioni di euro

Presentazione domande: 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR

Con un secondo provvedimento sarà riproposto il bando per gli investimenti in ambito agricolo mirati alla riduzione delle emissioni, recuperando le risorse residue non utilizzate nel bando precedente. Le risorse stanziare ammontano a 1 milione e 88 mila euro, esclusivamente per investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Infine saranno destinati 11 milioni di euro al prolungamento volontario al 2020 degli impegni agroambientali (misure 10 siepi, boschetti, prati, ecc. e 11 biologico). Tale spesa è subordinata all'autorizzazione del Comitato di sorveglianza dell'Unione Europea.

Domanda Unica 2019: pagamento saldi

Da dicembre 2019 gli Organismi Pagatori possono erogare il saldo della Domanda Unica 2019 al quale verranno applicate, sulla base delle indicazioni di Agea, le seguenti decurtazioni:

- tasso di riduzione del 7% per i pagamenti del regime base (titoli) e del greening;
- tasso di riduzione del 30% per i pagamenti del premio giovane agricoltore.

I pagamenti in favore degli agricoltori aderenti al regime per i piccoli produttori saranno invece erogati integralmente. Avepa, l'Organismo pagatore del Veneto, ha avviato il pagamento del saldo alla fine del 2019. Non verranno liquidate le domande sottoposte a controllo o con la presenza di anomalie bloccanti.

Agricoltura biologica: scadenza del Pap il 31 gennaio 2020



Le aziende che praticano l'agricoltura biologica entro il 31 gennaio 2020 dovranno presentare il cosiddetto P.A.P. (programma annuale di produzione), sia per le produzioni animali che per quelle vegetali. È necessario dunque che le aziende interessate si rivolgano quanto prima agli uffici di Confagricoltura per comunicare i dati necessari, le rese previste (t/ha) per le singole colture, le varietà utilizzate in caso di semina del grano duro, eventuali variazioni intervenute per le superfici in conduzione e gli animali allevati.

5

Florovivaismo: dal 14 dicembre 2019 nuove regole per la salute delle piante

Il 14 dicembre 2019 sono entrate in vigore nuove norme fitosanitarie che interessano in particolare i florovivaisti. Il nuovo regime prevede anzitutto la trasformazione dell'attuale Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), nel quale tutti gli operatori professionali saranno registrati automaticamente, con l'attribuzione di un numero unico nazionale. Previste

anche nuove modalità di emissione e compilazione del passaporto delle piante, che dovrà essere emesso per tutte le piante da impianto (destinate a restare piantate o a essere piantate e ripiantate). Sul tema della tracciabilità, gli operatori che ricevono e/o cedono merci soggette a passaporto dovranno registrare i dati che consentiranno loro di individuare le informazioni relative alle piante stesse.

I dati di tali registrazioni dovranno essere conservati per almeno tre anni.

Il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante in questione sono preparate e destinate per la vendita all'utilizzatore finale e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, e se non solo elencate nelle liste delle piante ad alto rischio.

In ultimo, il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante fornite direttamente a un utilizzatore finale (uso personale da parte di privati).



Allevamenti: registrazione “automatica” in BDN delle movimentazioni

Il Ministero della Salute informa che la procedura di registrazione automatica in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato sarà attiva per i bovini a partire dal 7 Gennaio 2020 e per gli avicoli dal 28 Gennaio 2020 e successivamente, previa idonea comunicazione, la procedura sarà estesa alle altre specie.

Per garantire tempestività nella ricezione delle comunicazioni generate dalla BDN, si suggerisce agli operatori di aggiornare i riferimenti di contatto, ossia mail e telefono, accedendo autonomamente al portale www.vetinfo.it, sezione “anagrafiche utenti di vetinfo”.

Si ricorda che tale sistema automatizzato non sarà valido per tutte le procedure di movimentazione, ma per le registrazioni in anagrafe dei capi provenienti dall'estero o per i capi movimentati con modello 4 cartaceo la procedura rimane quella oggi prevista e, quindi, si sollecita una particolare attenzione a effettuare nelle tempistiche previste dalla norma la registrazione della movimentazione dei capi in anagrafe per evitare di incorrere in sanzione e le relative ripercussioni sulla condizionalità e altri premi comunitari.

6 Si informa, inoltre, che è stata introdotta la possibilità di modificare la sezione trasporto dei modelli 4, anche nel caso in cui risultano



già autorizzati e sia stata registrata la relativa movimentazione. Ciò consente al delegato dell'allevamento o al trasportatore di aggiornare, anche a posteriori, i dati della sezione trasporto qualora siano stati inseriti non corretti in fase di prenotazione.

Pac 2020: programmare le semine con attenzione al greening

E' iniziata da parte delle aziende agricole la messa a punto dei piani colturali per la campagna 2020. Uno degli aspetti importanti da considerare nella programmazione delle semine sono le regole relative al greening, il cui rispetto è di fondamentale importanza per il corretto pagamento degli aiuti Pac.

Il greening consiste nell'ottemperanza di tre obblighi: 1) la diversificazione; 2) la presenza di aree di interesse ecologico (EFA); 3) la conservazione dei prati. Le aziende biologiche, comprese quelle in conversione, sono considerate greening ipso facto, cioè esenti dagli obblighi greening. Tale esenzione vale solo per le unità aziendali condotte in regime di agricoltura biologica.

L'obbligo della **diversificazione** prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 Ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%.

In presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014). Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture: compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda.

Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende in cui:

- i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, investiti a colture leguminose (es. medica e soia), costituiti da terreni lasciati a riposo, o combinazione di tali impieghi;
- la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso) o per una parte significativa del ciclo colturale, o combinazione di tali impieghi.

All'obbligo delle **aree di interesse ecologico (EFA)**, sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale del 5%.

LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO

- a) terreni lasciati a riposo,
- b) terrazze,
- c) elementi caratteristici del paesaggio: 1) siepi, fasce alberate, alberi in filari; 2) alberi isolati; 3) boschetti nel campo; 4) stagni; 5) fossati; 6) muretti di pietra tradizionali;
- d) fasce tampone e bordi di campi;
- e) ettari agroforestali;
- f) fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi;
- g) bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) superfici imboschite con i PSR;
- i) superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia);
- j) colture azotofissatrici;
- k) superfici investite con *Miscanthus*;
- m) terreni lasciati a riposo con piante mellifere.

Nota: ad eccezione delle superfici di cui alle lettere g), h), k) ed l), l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle superfici di cui alle lettere c) e d), l'area di interesse ecologico può essere adiacente ai seminativi dell'azienda.

Sono **escluse dall'obbligo** di costituzione di aree di interesse ecologico le aziende in cui:

- i seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, investiti a colture leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o combinazione di tali impieghi;
- la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o a colture sommerse per una parte significativa

ELENCO DELLE SPECIE AZOTOFISSATRICI

- Arachide (*Arachis hypogaea* L.)
- Cece (*Cicer arietinum* L.)
- Cicerchia (*Lathyrus sativus* L.)
- Erba medica e Luppolina (*Medicago* sp)
- Fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.)
- Fagiolo dall'occhio (*Vigna unguiculata* L.)
- Fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.)
- Fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.)
- Fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.)
- Fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.)
- Ginestrino (*Lotus corniculatus* L.)
- Lenticchia (*Lens culinaris* Medik.)
- Liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.,)
- Lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.)
- Lupino (*Lupinus* sp.)
- Moco (*Lathyrus cicera* L.)
- Pisello (*Pisum sativum* L.)
- Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
- Trifogli (*Trifolium* sp.)
- Soia (*Glycine max* L.)
- Veccia (*Vicia sativa* L.)
- Veccia villosa (*Vicia villosa* Roth)



dell'anno (riso), o per una parte significativa del ciclo colture, o combinazione di tali impieghi.

La modalità più ricorrente nel nostro territorio per ottemperare all'obbligo delle aree di interesse ecologico è la coltivazione di **azotofissatrici**. In proposito ricordiamo che dal 2018 (Reg. UE n. 1155/2017) è stato vietato l'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA. Il divieto va dalla semina alla raccolta mentre è consentito negli altri periodi. Si precisa inoltre che il periodo vegetativo della coltura azotofissatrice deve andare dalla semina alla raccolta, quindi se sovesciata non completa il periodo vegetativo, mentre se è insilata lo completa. Inoltre sono stati ammessi i miscugli di colture azotofissatrici con altre specie a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

Un'altra modalità utilizzata per soddisfare l'obbligo delle Efa è il **terreno a riposo**. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Il periodo sale a sette mesi per i terreni a riposo coltivati con piante mellifere. Sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno. Sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: semina di specie mellifere e colture a perdere per la fauna; pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. Inoltre non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari.

Il terzo obbligo del greening consiste nella **conservazione dei prati permanenti e dei pascoli**. Il Reg. 1307/2013 (art. 45) prevede che gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra "prati e pascoli permanenti" e la "superficie agricola totale" non diminuisca in misura superiore al 5%. In altre parole, gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente. È stato quindi istituito il Registro dei Prati Permanenti (RPP) e messo a punto il procedimento di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti in altri usi (Circolare Agea n. 35573 del 24 aprile 2018). Gli agricoltori devono solo fare un po' di attenzione e rispettare due obblighi: nelle "zone ecologicamente sensibili" non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle "altre zone" gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l'autorizzazione di Agea. Infine si ricorda che il Reg. 2393/2017 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito diventano prato permanente.

Per concludere il capitolo relativo al greening si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi relativi al greening, oltre a far perdere il pagamento specifico, andrà ad intaccare anche gli altri pagamenti con una riduzione del 25%.

Aiuti Pac e Condizionalità

Le regole da rispettare per non perdere gli aiuti comunitari

E' importante ricordare che per beneficiare degli aiuti comunitari della Pac e del Psr gli agricoltori devono rispettare le regole della "condizionalità". La condizionalità identifica una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Tali impegni devono essere rispettati dagli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto nell'ambito di: pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 (es.: domanda unica); Programma di sviluppo rurale (PSR) del Veneto ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativamente alle misure agroambientali; OCM vino ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, premi per l'estirpazione dei vigneti e sostegno per la vendemmia verde).

Gli **impegni** di condizionalità sono suddivisi in:

- **criteri di gestione obbligatori (CGO)**, che consistono in atti derivanti dall'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali;
- **buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)** che consistono in una serie di "vincoli" (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale e in particolare per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, a seconda della gravità dell'infrazione, la decurtazione o la perdita totale degli aiuti



comunitari, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle relative disposizioni di legge. Per questi motivi è importante che tutti gli agricoltori conoscano bene a rispettino le regole della condizionalità. E' utile sottolineare che le infrazioni sono molto frequenti e spesso causa di danni gravi economici alle aziende interessate, in quanto possono determinare la decurtazione degli aiuti per più anni.

Le aziende possono trovare le specifiche norme relative alla Condizionalità nel sito di Confagricoltura Veneto all'indirizzo <https://confagricolturaveneto.it/altre-pubblicazioni/> oppure presso gli sportelli del CAA. Si ricorda inoltre che le associazioni provinciali di Confagricoltura forniscono servizi di consulenza in merito alle norme sulla condizionalità e anche assistenza agli agricoltori per la tenuta del registro dei trattamenti.



Grow Scientific Progress: crops matter! raccolta firme per la revisione della normativa europea sulle nuove tecniche di miglioramento genetico delle piante



Firma il tuo sostegno entro il 25 Luglio 2020
all'iniziativa **"Grow Scientific Progress: crops matter!"**
Puoi farlo presso gli Uffici di Confagricoltura
oppure tramite il sito web
www.growscientificprogress.org